

Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE COMPETIZIONI ATLETICHE, CICLISTICHE E MOTORISTICHE SU STRADA

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **17:30** in Pesaro nella sala "Sara Levi Nathan" si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Presiede il sig. PAOLINI GIUSEPPE

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CANCELLIERI MICHELE

Risultano:

DALLASTA GIOVANNI	Assente
FEDUZI EMANUELE	Presente
LAVANNA OMAR	Presente
MASSI BARBARA	Presente
MENCOBONI MARGHERITA	Presente
NICOLELLI ENRICO	Presente
PANICALI CHIARA	Assente
PAOLINI GIUSEPPE	Presente
PICCINI ALESSANDRO	Presente
ROSSI ENRICO	Assente
TOCCACELI GIACOMO	Presente
UCCHIELLI PALMIRO	Presente
ZENOBI MIRCO	Presente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a verificare l'esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri:

Lavanna Omar, Piccini Alessandro, Toccaceli Giacomo.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO CHE :

- la materia delle competizioni sportive lungo le strade è disciplinata dai seguenti provvedimenti legislativi:
- D.LGS 285/1992 “CODICE DELLA STRADA” ART. 9 E SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

- DLGS N.112 DEL 31 MARZO 1998
- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti.
In particolare:
- Art.3. Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo
c.1. Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonché a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
c.2. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
- Art.162: Trasferimenti alle regioni
1. Viene trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; del provvedimento è tempestivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza.
- Art.163: Trasferimenti agli enti locali

3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovra comunale ed esclusivamente provinciale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

• LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2002, N. 23 ART. 11

Modifica delle leggi regionali 17 maggio 1999, n. 10 sul riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti locali, 25 maggio 1999, n. 13 sulla disciplina regionale della difesa del suolo, 24 dicembre 1998, n. 45 sul riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche e 12 gennaio 2001, n. 2 di modifica ed integrazione della L.R. 45/1998.

In particolare:

art.11:

1. Le competenze regionali in ordine al rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive atletiche, ciclistiche, di animali o con veicoli a trazione animale, riportate all'articolo 1 del D.Lgs.20 giugno 2002, n.121, convertito in legge 1°agosto 2002 n168, sono così attribuite:

- a) alla Provincia se queste interessano più comuni nell'ambito di una medesima circoscrizione provinciale;
- b) alla Regione se esse hanno luogo in comuni appartenenti a differenti circoscrizioni provinciali.

CONSIDERATO CHE :

- fino ad oggi la Provincia di Pesaro e Urbino non si era dotata di un proprio regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per le competizione sportive (atletiche, ciclistiche, e motoristiche) che si svolgono lungo le strade, e le autorizzazioni stesse sono state rilasciate a titolo gratuito;

VISTO CHE:

- nel corso degli anni le richieste per l'ottenimento delle autorizzazioni de quibus, hanno subito un aumento esponenziale;

- che la Provincia di Pesaro e Urbino per il rilascio delle autorizzazioni è gravata da costi di personale, di istruttoria e di sopralluogo;

RITENUTO opportuno pertanto, in analogia a quanto stabilito per il rilascio delle autorizzazioni relative al trasporto eccezionale, approvare il regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive, allegato al presente atto, le cui principali norme vengono di seguito sinteticamente riportate :

- classificazioni delle tipologie delle competizioni sportive (Art. 3);
- modalità di presentazione delle istanze (Art. 4 – Art. 5);
- contenuti e documentazione delle istanze (Art. 6);
- tempi fasi ed istruttoria del procedimento (Art. 7 – Art. 8);
- modalità di svolgimento della manifestazione (Art. 13);
- obblighi, collaudo, rispetto delle limitazioni, scorte (Art. 12 – Art. 15));
- revoca delle autorizzazioni (Art. 16);
- oneri finanziari (Art. 18)
- tariffe – (allegato A del regolamento);

VISTI :

- il vigente Statuto provinciale;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 56 del 07/04/2014;
- il Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;
- il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvato con atto del Consiglio Provinciale n.52 del 20/12/2019, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante : “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n.267/2000;
 - l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000;
 - l’art. 1 comma 55 della legge 7 aprile 2014 n. 56

Tutto ciò premesso e considerato

Posto in votazione il documento, in forma palese, alla presenza di n. 10 consiglieri, il cui esito è il seguente: favorevoli n. 8, contrari / , astenuti n. 2 (Mencoboni Margherita e Toccaceli Giacomo)

Sulla base dell'esito delle votazioni,

D E L I B E R A

1. di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui richiamata e approvata;
2. di approvare il testo del “Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni atletiche, ciclistiche e motoristiche che costituisce parte integrante al presente atto;
3. di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio on line;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l’Ing. Mario Primavera Dirigente del Servizio 4 e gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso gli uffici del Dirigente del Servizio 4 “Viabilità – progettazione opere pubbliche -rete viaria”.
5. di rappresentare, infine, ex art. 3, comma 4, della L. 241/90, che la deliberazione in essere può essere impugnata dinanzi al TAR, entro 60 gg., con ricorso giurisdizionale, oppure, entro 120 gg., con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Successivamente, riscontrata l’urgenza del caso, il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità in forma palese, alla presenza di n. 10 consiglieri, il cui esito è il seguente: favorevoli n. 8, contrari / , astenuti n. 2 (Mencoboni Margherita e Toccaceli Giacomo);

Sulla base dell'esito delle votazioni,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Delibera C.P. n. 5/2020

IL PRESIDENTE
PAOLINI GIUSEPPE
(sottoscritto con firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE
CANCELLIERI MICHELE
(sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della deliberazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___ / ___ / _____

TIMBRO

Firma

--



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

UFFICIO SERV. 4 - COMPONENTI ALTRI UFFICI PER DETERMINE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 138/2020 del UFFICIO SERV. 4 - COMPONENTI ALTRI UFFICI PER DETERMINE ad oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE COMPETIZIONI ATLETICHE, CICLISTICHE E MOTORISTICHE SU STRADA si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Pesaro li, 24/01/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(PRIMAVERA MARIO)
con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

**UFFICIO ENTRATE E SPESE - ACCERTAMENTI, IMPEGNI, RISCOSSIONI,
LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 138/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE COMPETIZIONI ATLETICHE, CICLISTICHE E MOTORISTICHE SU STRADA si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Pesaro li, 30/01/2020

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5
DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio N. 5 DEL 30/01/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI PER LE COMPETIZIONI ATLETICHE, CICLISTICHE E MOTORISTICHE
SU STRADA**

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa
Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 03/02/2020

Il Responsabile della
Pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale



OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI PER LE COMPETIZIONI ATLETICHE,
CICLISTICHE E MOTORISTICHE SU STRADA

ART. 1 - INTRODUZIONE

- 1- Il presente documento, nel seguito indicato come “Regolamento”, disciplina la presentazione di istanze per l’ottenimento di autorizzazioni o nulla osta per lo svolgimento di manifestazioni su strade pubbliche, comprendendo tra queste le competizioni sportive regolamentate dagli articoli 9 e 9/bis del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), e le altre attività non regolamentate quali: attività sportive amatoriali, cortei, processioni, sfilate e qualunque altra manifestazione che comporti un uso non consueto delle strade e disagi alla regolare circolazione ed individuare i relativi diritti di istruttoria al rilascio delle autorizzazioni.
- 2- Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione.
- 3- L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale.
- 4- L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni.
- 5- Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla Regione per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla Regione per le strade regionali; dalle Province per le strade provinciali; dai Comuni per le strade comunali.



6- Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

ART. 2 – NORMATIVE

- D.LGS 285/1992 “CODICE DELLA STRADA” ART. 9 E SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

- DLGS N.112 DEL 31 MARZO 1998

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti.

In particolare:

Art.3. Conferimenti alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo

c.1. Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonché a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

c.2. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

Art.162: Trasferimenti alle regioni

1. Viene trasferito alle regioni, in particolare, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui



all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; del provvedimento è tempestivamente informata l'autorità di pubblica sicurezza.

Art.163: Trasferimenti agli enti locali

3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

c) il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovra comunale ed esclusivamente provinciale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2002, N. 23 ART. 11

Modifica delle leggi regionali 17 maggio 1999, n. 10 sul riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti locali, 25 maggio 1999, n. 13 sulla disciplina regionale della difesa del suolo, 24 dicembre 1998, n. 45 sul riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche e 12 gennaio 2001, n. 2 di modifica ed integrazione della L.R. 45/1998.

In particolare:

art.11:

1. Le competenze regionali in ordine al rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive atletiche, ciclistiche, di animali o con veicoli a trazione animale, riportate all'articolo 1 del D.Lgs.20 giugno 2002, n.121, convertito in legge 1°agosto 2002 n168, sono così attribuite:

a) alla Provincia se queste interessano più comuni nell'ambito di una medesima circoscrizione provinciale;

b) alla Regione se esse hanno luogo in comuni appartenenti a differenti circoscrizioni provinciali.

2. I promotori sono pertanto tenuti a richiedere la relativa autorizzazione ai suddetti enti.



- ART. 3 – TIPOLOGIA DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE O MANIFESTAZIONI.

1 - Ai fini del presente regolamento le competizioni sportive vengono divise in due gruppi:

- Gruppo A:

- gare atletiche
- ciclistiche
- con animali o veicoli a trazione animale

- Gruppo B:

- gare con veicoli a motore;

2 - Le competizioni con veicoli a motore (Gruppo B) vengono ulteriormente distinte in:

- gare di velocità e gare di regolarità.

3- Non sono considerate competizioni le manifestazioni e i raduni (liberi o con iscrizione obbligatoria) di persone che si spostano lungo la viabilità a piedi e/o con veicoli a trazione naturale (umana, animale) o a motore, che:

- si svolgono in strade regolarmente aperte al transito;
- non prevedono classifica d'arrivo;
- non comportano competizione tra i partecipanti.

4 - Le autorizzazioni o i nulla osta di cui al presente regolamento non danno alcun titolo all'occupazione di suolo pubblico che, qualora necessaria, dovrà essere autorizzata con ulteriore atto da ogni Ente titolare della pertinenza stradale.

- ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER VIA CARTACEA

1- Le autorizzazioni di cui al comma 2 e seguenti dell' Art. 1 vanno richieste alla Provincia di Pesaro Urbino – Servizio Viabilità Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria dai promotori di manifestazioni atletiche o ciclistiche e motoristiche di carattere competitivo, il cui percorso interessi più comuni della Provincia. Nel caso in cui il percorso interessi più Province, la domanda deve essere inviata alla Regione.

2- Al fine di facilitare le comunicazioni tra i promotori delle manifestazioni e il Settore Viabilità e velocizzare l'iter autorizzativo, è stato predisposto un apposito modello di richiesta di autorizzazione e uno per i nulla osta che vengono resi disponibili anche on-line nel sito istituzionale della Provincia.



3- Le istanze dirette a conseguire il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di competizioni atletiche / ciclistiche / motoristiche, devono pervenire alla Provincia almeno 30 giorni prima della manifestazione.

4- Ogni istanza, regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante della società sportiva organizzatrice, o da chi ne fa le veci, deve essere riferita ad un'unica manifestazione che può essere però articolata in più tappe e prevedere diverse categorie di partecipanti.

Deve contenere:

a) le generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, numero di telefono, codice fiscale);

b) i dati relativi alla società sportiva organizzatrice (denominazione, sede legale, numero di telefono e di fax, indicazione della eventuale affiliazione ad enti di promozione sportiva);

c) la denominazione della manifestazione, la categoria a cui è riservata, la data, l'orario e la località di ritrovo dei concorrenti, della partenza e dell'arrivo, la descrizione particolareggiata dell'itinerario;

5- Nell'istanza i richiedenti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

a - di aver effettuato un sopralluogo sull'intero percorso indicandone il risultato e la compatibilità dello stesso con una competizione di livello agonistico (dichiarazione di responsabilità);

b - di assicurare, mediante addetti dell'organizzazione specificamente incaricati, il regolare svolgimento della competizione alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo;

c - che la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi, nonché per eventuali danni a cose, comprese le strade e le relative attrezzature, indicandone il numero della polizza e la società di assicurazione con cui è stata stipulata o allegandone copia.

d - che non saranno arrecati danni all'estetica delle strade e all'economia ecologica dei luoghi interessati dalla gara e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine della manifestazione;

6- Nell'istanza i richiedenti devono inoltre allegare la documentazione di cui al successivo art. 5 del presente Regolamento.

- ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER VIA TELEMATICA



1) La Provincia di Pesaro Urbino consente l'invio delle istanze anche mediante procedure informatiche in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 65 del citato D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" rubricato "Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica" ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .

2) L'utente che inoltra istanza per via telematica è tenuto agli obblighi del versamento delle spese di istruttoria di cui al successivo art. 18 ed all'invio telematico degli allegati necessari all'accoglimento.

- ART. 6 - DOCUMENTAZIONE E ADEMPIMENTI PER LE AUTORIZZAZIONI

1) L'istanza di autorizzazione deve essere corredata da:

- attestazione di versamento come previsto nella tabella allegata a titolo di rimborso spese di istruttoria da versare secondo le indicazioni fornite al successivo Art. 18.
- copia del programma della manifestazione approvato dall'ente di promozione sportiva cui la società è affiliata.
- tabella di marcia della competizione.
- planimetria dell'itinerario in cui siano chiaramente individuabili le strade percorse.
- Regolamento di gara approvato.
- Elenco e denominazione delle strade interessate.
- Copia del contratto di assicurazione o dichiarazione della copertura assicurativa.

2) Ai fini della disciplina dell'imposta di bollo, di cui al D.P.R. 26/10/1972, n. 642, per usufruire dell'esenzione prevista dall'art. 27/bis dell'allegato B, il richiedente deve dichiarare che il proponente organizzatore è un organismo che non ha fini di lucro ma solo di utilità sociale, ed è pertanto inquadrata come società ONLUS a norma del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

3) La richiesta di autorizzazione o nulla osta (istanza) deve contenere tutti gli elementi utili a consentire la valutazione della manifestazione rispetto alle esigenze di garantire la sicurezza della circolazione per i partecipanti, per gli spettatori e per i terzi normali utenti della viabilità.

4) Il richiedente è inoltre tenuto a produrre, su richiesta, ulteriori documenti necessari ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza e tutte le comunicazioni intermedie tra il Settore Viabilità e il proponente avverranno per a-mail o posta certificata.

5) L'istruttoria delle domande incomplete dei dati e dei documenti necessari, previo avviso all'interessato, sarà tenuta in sospeso fino a che la documentazione non sia stata completata, per un massimo di giorni 5 dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni. Nel caso in cui il richiedente non proceda all'integrazione della documentazione richiesta nei giorni indicati, l'ufficio emetterà relativo diniego nei termini e nelle modalità indicate per legge.



- ART. 7 - TEMPI E FASI DEL PROCEDIMENTO

1) Al ricevimento l'istanza verrà esaminata per verificarne l'accoglimento in relazione alla completezza e la comprensibilità delle informazioni contenute e dei suoi allegati, e verrà giudicata amministrativamente:

- a) non accoglibile per grave carenza di informazioni, e al proponente verrà data comunicazione del rigetto, entro 10 giorni dal ricevimento;
- b) non completamente accoglibile, per carenza di informazioni o allegati non essenziali, e al proponente, entro 10 giorni dal ricevimento, verrà fatta richiesta di integrazione e assegnati 5 giorni per il completo invio; l'istanza verrà ritenuta accoglibile all'atto della completa ricezione delle informazioni;
- c) accoglibile.

2) L'istanza ritenuta amministrativamente accoglibile verrà quindi esaminata per valutarne gli effetti sulla circolazione nelle strade provinciali e qualora questi siano ritenuti:

- a) Inaccettabili, l'istanza verrà rigettata e ne verrà data comunicazione nei 5 giorni successivi al positivo riscontro di accoglibilità;
- b) Accettabili, l'istanza sarà ritenuta definitivamente accoglibile e proseguirà l'iter per il rilascio del titolo autorizzativo.

3) Verificata l'idoneità dell'istanza, l'Ufficio provvede all'inoltro della stessa agli enti proprietari delle strade incluse nel percorso, nonché ai comuni interessati per territorio e ai competenti organi di Polizia Stradale, per l'emissione del parere di competenza. Tale parere può essere emesso tramite silenzio-assenso ai sensi dell'art.20 della L. 241/90, intendendo con ciò che, trascorso il termine indicato nella richiesta prodotta dalla Provincia, senza che sia emesso un parere negativo allo svolgimento della competizione, si considererà acquisito il parere positivo relativo.

4) Trascorso il termine di cui sopra il dirigente del servizio, con propria determinazione, autorizza la manifestazione.

5) L'Ufficio trasmette il provvedimento autorizzativo al richiedente, alla Prefettura, alla Sezione di Polizia Stradale, alla Questura per l'eventuale emissione dell'ordinanza di sospensione del traffico veicolare, e per conoscenza a tutti gli enti o organi che si sono espressi a qualunque titolo, anche mediante silenzio-assenso, in merito allo svolgimento della competizione.

6) Il responsabile del procedimento è individuato dal Dirigente del Servizio Viabilità mentre l'espressione del nulla osta relativo allo stato delle strade provinciali interessate dalla manifestazione, che costituisce fase endoprocedimentale, è rimessa



ai Servizi Tecnici del Servizio Viabilità.

- ART. 8 - ISTRUTTORIA

1. Quando la domanda è ammessa all'istruttoria, l'Ufficio compie il necessario esame della stessa e predispone le richieste di nulla osta e pareri agli Enti proprietari delle strade incluse nel percorso di gara, ai comuni interessati come territorio nonché agli organi di Polizia Stradale.
2. Al fine di velocizzare la procedura, dette comunicazioni sono trasmesse telematicamente nelle modalità previste per legge e le risposte possono essere fornite nella stessa modalità.
3. Il nulla osta degli enti proprietari delle strade attiene solo a valutazioni tecniche relative allo stato della strada e alla compatibilità della manifestazione con le esigenze connesse alla conservazione del patrimonio stradale.
4. Il nulla osta dei Comuni attraversati dal percorso di gara, su strade non di loro proprietà, riguarda esclusivamente valutazioni relative alle esigenze organizzative e gestionali del Comune stesso.
Qualora gli altri Enti proprietari delle altre strade non rilasciassero i nulla osta nei termini indicati, il Settore Viabilità ne darà comunicazione al proponente e solleciterà gli Enti per il tempestivo rilascio entro i successivi 5 giorni.
5. Qualora anche a seguito di sollecito il Settore Viabilità non disponesse dei nulla osta per tutti i tratti interessati risultanti nella tabella dettagliata del percorso allegata all'istanza, l'autorizzazione non potrà essere rilasciata e di ciò verrà data comunicazione al promotore della manifestazione; nel caso contrario l'iter proseguirà.
6. Il titolo autorizzativo verrà emesso entro 5 giorni dalla data di completa acquisizione di tutti i nulla osta rilasciati dagli altri Enti proprietari delle altre strade interessate dalla manifestazione.
7. Il parere espresso dagli organi di Polizia Stradale e dalla Questura, riguarda la vigilanza dei percorsi, e l'assenza di motivi ostativi allo svolgimento della manifestazione per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
8. La Provincia autorizza la manifestazione quando tutti gli enti ed organi interpellati si sono espressi favorevolmente, anche mediante silenzio-assenso.



- ART. 9 - VARIAZIONI DI PERCORSO

1) Il percorso può essere variato su richiesta degli organizzatori per mezzo di una comunicazione scritta o per via telematica recante la nuova tabella di marcia e la planimetria con l'intero percorso definitivo, da presentare in congruo anticipo prima della manifestazione.

La variazione di percorso è inviata a tutti i comuni interessati dalla stessa e a tutti gli organi di polizia.

- ART. 10 - COLLAUDO DEL PERCORSO

1) Il percorso interessato dalle gare di velocità deve essere sempre collaudato prima del rilascio della autorizzazione allo svolgimento della competizione.

Per la gare di regolarità il collaudo è necessario qualora si svolga in strade:

- aperte alla circolazione e presumibilmente si superi la velocità di 50 Km/h,
- chiuse alla circolazione e presumibilmente si superi la velocità di 80 Km/h

Il collaudo del percorso verrà effettuato da un tecnico del Settore Viabilità, assistito dai rappresentanti dei Ministeri interessati (Interno, Trasporti), unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori, preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione, incrementerà i tempi per il rilascio dell'autorizzazione di ulteriori 5 giorni.

2) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'esito positivo del collaudo.

- ART. 11 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1) Le autorizzazioni sono rilasciate con determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità Progettazione Opere Pubbliche Rete Viaria.

Il rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta viene condizionato all'osservanza di una serie di prescrizioni; tali prescrizioni sono vincolanti per gli organizzatori o per chi opera per loro conto; il mancato rispetto delle prescrizioni rende inefficace il titolo rilasciato e comporta responsabilità penali e civili, oltrechè illecito amministrativo sanzionato a norma dell'art. 9, commi 8 e 9 del D.Lgs. 285/1992.

- ART. 12 - OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI

1) L'autorizzazione riguarda solo il percorso di cui alla planimetria ed alla relativa dichiarazione allegate alla domanda; pertanto qualora per cause di forza maggiore sia ritenuta necessaria una variazione, dovrà essere sospesa la manifestazione.

2) E' vietato arrecare danni di natura estetico – ecologica alle strade ed alle loro



pertinenze, quali iscrizioni su manufatti, sulla segnaletica e sulla pavimentazione; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per il seguito di competenza.

L'autorizzazione è, in ogni caso, accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare, entro i termini fissati dagli uffici provinciali, tutti i danni derivanti dallo svolgimento della manifestazione, salve e impregiudicate le eventuali sanzioni civili e penali.

I titolari di autorizzazioni si assumono pertanto ogni responsabilità derivante da comportamenti contrari alle prescrizioni indicate, manlevando completamente la Provincia da azioni, molestie e oneri che potessero derivare a terzi dall'oggetto delle autorizzazioni rilasciate.

3) E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazioni di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dalla Provincia per la sicurezza della circolazione e dei partecipanti e per la conservazione della strada, nonché le prescrizioni delle leggi e regolamenti vigenti in materia e quelle del presente Regolamento di cui al successivo art. 13.

L'inadempienza di tali prescrizioni e norme rende il titolare della autorizzazione passibile di sanzione ai sensi di legge, salvo il risarcimento degli eventuali danni causati alla proprietà stradale e l'esperimento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia.

4) E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazioni di rimuovere, al termine della manifestazione, tutti i segnali e i cartelli che sono stati affissi lungo il percorso di gara e ripristinare lo stato dei luoghi preesistente.

5) E' fatto, inoltre, obbligo al titolare di custodire il provvedimento autorizzativo a bordo del veicolo del direttore di corsa o del soggetto che ne fa le veci o ne assume di fatto le funzioni, per gli eventuali controlli da parte degli organi di Polizia.

- ART. 13 - SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

1) Lo svolgimento della manifestazione deve avvenire nel pieno e completo rispetto delle prescrizioni e condizioni fissate nel provvedimento autorizzativo nonché nell'osservanza di quanto prescritto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

In particolare:

- (a) la corsa deve svolgersi sotto la completa responsabilità della società organizzatrice che deve esercitare una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia; prima di dare inizio alla



competizione sportiva, deve essere accertata l'esistenza di un valido provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei concorrenti o di chiusura della strada emesso ai sensi dell'art. 9, c.7 bis, del D.Leg.vo 30/4/1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del D.Leg.vo 15/1/2002, n. 9; prima dell'inizio della manifestazione gli organizzatori devono effettuare un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertare la transitabilità della strada nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti e devono accertare, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata della strada interessata dalla manifestazione, nonché la sicura percorribilità dei piani viabili, adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione. Devono sistemare idonei materiali protettivi (esempio balle di paglia, materassini ecc.) in prossimità dei punti più pericolosi del percorso, ovvero ne devono segnalare la presenza attraverso il personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segno di riconoscimento; in quest'ultimo caso, il personale incaricato deve presegnalare la presenza dell'ostacolo mediante una bandierina triangolare di colore giallo avente altezza non inferiore a 50 cm., adottando, in quanto possibile, segnali convenzionali non equivoci riconosciuti dai concorrenti;

prima dell'inizio della gara gli organizzatori devono dare avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti sulla carreggiata, o di altre circostanze che possano determinare pericolo. Gli organizzatori devono garantire un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso, con particolare riguardo alle aree in cui è prevista la presenza di pubblico e alle intersezioni stradali, anche al fine di evitare che il pubblico stesso si posizioni sulla sede stradale e in zone non consentite; deve essere assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di almeno un'ambulanza e di un medico.

- (b) Deve essere garantito il rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 360 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S., segnalando l'inizio e la fine dei concorrenti impegnati nella competizione sportiva, nonché dai veicoli autorizzati a seguirli, con cartelli mobili aventi dimensioni e caratteristiche conformi al Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.; tali cartelli dovranno permanere sui veicoli limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione.

Salvo che non sia diversamente disposto dagli organi di Polizia Stradale che scortano i concorrenti, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione, il veicolo con il cartello "inizio gara" deve transitare al massimo cinque minuti prima del primo concorrente e preavvisare l'imminente passaggio con mezzi di pubblicità fonica; il cartello "fine gara" deve transitare a ridosso dei veicoli di servizio



- che seguono l'ultimo gruppo di corridori considerati ancora in corsa, secondo i regolamenti sportivi in materia; in ogni caso tra il transito del veicolo di inizio corsa e quello di chiusura non devono trascorrere più di venticinque minuti.
- (c) Gli organizzatori devono rendere edotti i concorrenti che transitano successivamente al cartello "fine corsa" circa il fatto che, non sussistendo più la sospensione del traffico veicolare, devono rispettare rigorosamente le norme di comportamento previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione inserendosi nel normale traffico. Ai concorrenti non più in gara, oltre al rinnovo dell'avviso di cui sopra, deve essere imposto di togliersi il numero o altro segno distintivo che identifichi i concorrenti ancora in gara.
 - (d) Salvo che non sia già prevista la vigilanza da parte di organi di Polizia, gli organizzatori devono curare che siano presidiate costantemente le intersezioni che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea della circolazione con l'ausilio di personale munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento facilmente identificabili e dotato di bandierine rosse di dimensioni minime di 50 x 50 cm., allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti.
 - (e) Gli organizzatori devono procedere, a mezzo comunicati stampa ed affissione di manifesti lungo il percorso nonché apposizione di cartelli all'inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, a segnalare la effettuazione della gara stessa, precisando gli orari in cui saranno impegnati i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, nonché a segnalare i periodi di sospensione disposti con ordinanza prefettizia anche con auto munite di altoparlanti.
 - (f) Limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, deve essere dato preavviso di almeno 24 ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee.
 - (g) Le prescrizioni riportate nel provvedimento autorizzativo sono soggette ad integrazioni / variazioni nel rispetto delle leggi e normative in vigore.

- ART. 14 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE

1) Qualora la manifestazione debba svolgersi in assenza di traffico, gli organizzatori devono richiedere al competente organo territoriale (Prefettura), contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'ente proprietario della strada, l'emissione di un'ordinanza di chiusura, anche temporanea.

In mancanza della necessaria ordinanza, la chiusura totale o parziale di una strada da parte degli organizzatori di una gara è illegittima e sanzionata a norma dell'art 9, commi 8 e 9, del D.Lgs. 285/1992.



- ART. 15 - SCORTE

1) Qualora per lo svolgimento della manifestazione le condizioni di sicurezza rendano necessaria la scorta e/o vigilanza, queste dovranno essere assicurate da personale qualificato o in alternativa o in loro ausilio, da scorta tecnica effettuata da personale abilitato.

La scorta sarà imposta per tutte le competizioni sportive dove in contemporanea è presente il traffico stradale pubblico.

A seconda del grado di pericolosità, dell'assetto geomorfologico dei luoghi interessati e della tipologia delle strade, verrà imposta la scorta a cura della Polizia Stradale, della Polizia Municipale o di personale tecnico a ciò abilitato (art.11 e 12 del Codice della Strada).

- ART. 16 - REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

1) Le autorizzazioni possono essere in qualunque momento revocate a insindacabile giudizio della Provincia, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che il soggetto autorizzato abbia diritto alcuno a pretendere compensi o risarcimento danni. Le autorizzazioni possono essere revocate anche per rinuncia scritta del soggetto proponente l'istanza o per inadempienza delle prescrizioni riportate.

- ART. 17 - PIANIFICAZIONE DELLE GARE

1) Entro il 31 gennaio di ogni anno tutti gli Enti di promozione sportiva possono trasmettere alla Provincia il calendario delle competizioni atletiche e ciclistiche programmate per l'anno in corso, al fine di pianificare le manifestazioni, assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa favorendone lo svolgimento imparziale.

Le competizioni non comprese nel calendario così predisposto, devono essere comunicate al competente Ufficio Provinciale almeno 60 giorni prima dalla manifestazione nelle modalità sopra indicate.

Allo stesso modo devono essere altresì comunicate le eventuali cancellazioni delle competizioni previste.

Resta fermo che l'autorizzazione di più competizioni nella stessa giornata, con percorsi o orari non sovrapposti, sarà emessa compatibilmente con le esigenze di ordine pubblico e gestione della viabilità.

- ART. 18 – ONERI FINANZIARI

1) Le autorizzazioni rilasciate per le competizioni sportive su strada sono onerose, e gli importi relativi sono specificati nell'allegato (A) al presente regolamento.

2) Il versamento degli oneri finanziari deve avvenire mediante conto corrente postale



o bonifico bancario.

3) Le entrate verranno inserite in apposito capitolo di entrata del Servizio 4 – Viabilità – Progettazione opere pubbliche Rete Viaria ed utilizzate dal Servizio sia per l’acquisto di beni di consumo sia per prestazioni di servizi.

- ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio Provinciale.



Allegato A

TARIFFE COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA

1	SPESE DI ISTRUTTORIA RILASCIO AUTORIZZAZIONE COMPETIZIONI SPORTIVE AGONISTICHE (CICLISTICHE-PODISTICHE-ATLETICHE- ECC.) Di rilevanza Nazionale che interessano più Comuni (Giro d'Italia, Tirreno-Adriatica ecc.) Di rilevanza Regionale e locale	100 euro 30 euro
2	SPESE DI ISTRUTTORIA RILASCIO AUTORIZZAZIONE COMPETIZIONI SPORTIVE NON AGONISTICHE (CICLISTICHE-PODISTICHE-ATLETICHE- ECC.)	15 euro
3	SPESE DI ISTRUTTORIA RILASCIO AUTORIZZAZIONE COMPETIZIONI SPORTIVE AGONISTICHE MOTORISTICHE Senza sopralluogo di collaudo Con sopralluogo di collaudo	300 euro 500 euro
4	SPESE DI ISTRUTTORIA RILASCIO AUTORIZZAZIONE COMPETIZIONI SPORTIVE NON AGONISTICHE MOTORISTICHE (DRIFTSHOW-SLALOM ECC.)	100 euro
5	SPESE DI ISTRUTTORIA RILASCIO NULLA OSTA COMPETIZIONI SPORTIVE AGONISTICHE (CICLISTICHE-PODISTICHE-ATLETICHE- ECC.) Di rilevanza Nazionale che interessano più Comuni (Giro d'Italia, Tirreno-Adriatica ecc.) Di rilevanza Regionale e locale	50 euro 15 euro
6	SPESE DI ISTRUTTORIA RILASCIO NULLA OSTA COMPETIZIONI SPORTIVE NON AGONISTICHE (CICLISTICHE-PODISTICHE-ATLETICHE- ECC.)	10 euro
7	SPESE DI ISTRUTTORIA RILASCIO NULLA OSTA COMPETIZIONI SPORTIVE AGONISTICHE MOTORISTICHE	150 euro
8	SPESE DI ISTRUTTORIA RILASCIO NULLA OSTA COMPETIZIONI SPORTIVE NON AGONISTICHE MOTORISTICHE	50 euro